

Da: Emilia G. Catto
A: AICQ SICEV
25/05/2016

Relazione sul GdL SGA/SGE/EMAS ACCREDIA del 18/04/2016

L'Ordine del Giorno è il seguente:

AMBIENTE

1. Approvazione del verbale del GdL AMB del 9 Novembre 2015 (vedi documento rif. DC2015UTZ068)
2. ISO 14001:2015
 - 2.1. Valutazione del piano di transizione
 - 2.2. Prime esperienze di applicazione da parte degli OdC:
 - Analisi del contesto, dei rischi e dell'opportunità
 - Coinvolgimento dell'Alta Direzione
 - Prospettiva di ciclo di vita
 - Prestazioni ambientali, valutazione e miglioramento
 - Comunicazione con l'esterno
 - Coerenza tra rischi e opportunità individuate e impostazione del SGA
 - 2.3. Future attività ACCREDIA: verifiche in sede e in accompagnamento
3. Aggiornamenti: ISO 14004: 2016, IAF MD 19, EA 7/04.
4. Quesiti

ENERGIA

5. SGE- ISO 50003
 - 5.1. Piano di transizione
 - 5.2. Audit time and audit duration
 - 5.3. Applicazione dell'allegato A della ISO 50003 (durata degli audit SGE: fonti di energia, uso significativo dell'energia)
 - 5.4. Miglioramento delle prestazioni
 - 5.5. Campo di applicazione e descrizione dello scopo sui certificati
6. ESCO
7. EGE
8. Varie ed eventuali

AMBIENTE

IAF MD 19 Multisite senza campionamento – 1 anno per la transizione

EA 7-04 in fase di revisione alla luce della nuova norma 14001 (Gruppo EA al lavoro)

1. ISO 14001: 2015
 - valutazione del piano di transizione
In atto attività di transizione con alcuni organismi (circa 20 OdC).
Vedere doc ACCREDIA di traduzione del doc IAF transizione (check list guidata)

Osservazioni su Gestione della transizione:

1. Aspetto garanzia della continuità del certificato in caso di non positività dell'audit di transizione alla 14001:2015: gestione del mantenimento della 14001:2004 in caso di non riuscita transizione
 2. Attività formative per gli Ispettori, a volte un po' poco approfondite o certe, da approfondire (assicurare omogeneità di comportamento)
- prime esperienze di applicazione da parte degli OdC:
 - analisi del contesto, dei rischi e dell'opportunità

- coinvolgimento dell'alta direzione
- prospettiva di ciclo di vita
- prestazioni ambientali e valutazioni e miglioramento
- comunicazione con l'esterno
- coerenza tra rischi e opportunità individuate e impostazione del SGA

Risultati:

- ✓ poche richieste da parte delle Organizzazioni
- ✓ TUV: problemi come applicare i nuovi requisiti contesto, leadership
- ✓ alcune transizioni per 9001, scarso interesse per 14001
- ✓ ACCREDIA indaga su approccio Leadership (presenza Direzione)
- ✓ CERTIQUALITY: difficoltà di identificazione perimetro del contesto e rischi oltre a quelli ambientali (Alta Direzione a livello Corporate) – richiesto agli auditor approccio integrato con 9001
- ✓ ICEC: difficoltà sul ciclo di vita
- ✓ ANCIS: servizi problemi sul ciclo di vita
- ✓ DNV: definizione contesto
- ✓ SGS: qualche esperienza
- ✓ EMAS: situazione di attesa diffusa – grandi impianti difficoltà gestione rischi nei confronti della comunità circostante

Commenti ACCREDIA:

- ✓ buono esplicitare nel Piano di Audit in quali parti sia richiesto il coinvolgimento della Direzione
- ✓ modalità di evidenza dell'analisi del contesto: in tutti i casi fornita documentazione (in Analisi Iniziale)
- ✓ ACCREDIA si concentrerà sull'efficacia dell' verifica

2. future attività ACCREDIA: verifiche in sede e in accompagnamento

indirizzi interni confidenziali (Ispettori ACCREDIA):

Orientamento per visite in accompagnamento

- ✓ tempi di audit
- ✓ conformità 14001:2004
- ✓ valutazione aspetto contesto documentato da qualche parte (richiamato nel Riesame di direzione) , opportunità, evidenza coinvolgimento alta direzione, esistenza servizio fognatura, rapporto con Autorità locali, orientamento al ciclo di vita come opportunità, efficacia del sistema con coerenza rischi&opportunità, analisi del contesto e pianificazione.

Orientamento per visite in sede:

- ✓ campionare almeno 1 pratica di transizione
- ✓ focus tempi di audit, qualifica auditor, piano registrazioni, delibera

3. ISO 14004: 2016 pubblicata

4. Quesiti (vedi documento n. 1 – avvalimento)

Risposta su avvalimento per f-gas (allegato) da parte del Min (specificato nella bozza del nuovo Codice Appalti)

ENERGIA

- SGE – ISO 50003
 - Piano di transizione
 - ✓ A Ott 2017 decadono accreditamenti RT 32
 - ✓ Entro 15 ott 2016 piano di transizione secondo Circ. ACCREDIA DC2015SPM132 Milano, 15/05/2015 "Informativa in merito all'accREDITAMENTO degli schemi di certificazione in conformità alle norme UNI CEI 11352:2014 (ESCO), UNI CEI 11339:2009 (EGE) e ISO 50001:2011 (SGE) (già possibile ora)
 - Audit time and audit duration (doc. 2) – da definire da parte di ISO

- ✓ Audit time: tempo per pianificare e attuare l'audit (complessivo gestione)
- ✓ Audit duration: tempo tra riunione di apertura e riunione di chiusura

In Stage 1 si conferma la durata dell'audit – distinguere tra sorgenti (16247 parte III) e usi significativi -

- Applicazione dell'allegato A della ISO 50003 (durata degli audit SGE: fonti di energia, uso significativo dell'energia – doc. 3)
 - ✓ Numero persone SGE nell'Energy review – utile questionario preliminare al contratto? – conferma durante stage 1 –
 - ✓ Esempio Soc. Trasporti: conducenti come elementi del SGE
 - Miglioramento delle prestazioni: verrà discusso nel prossimo gruppo a fronte 50003
 - Campo di applicazione e descrizione dello scopo sui certificati:
 - ✓ descrizione precisa del campo di applicazione del SGE (gestione) nei documenti di sistema – scopo del certificato coerente con il campo di applicazione
 - ✓ conferma dello scopo
- ESCO: vedi raccolta di FAC

Allegati:

Doc 1 Avvalimento

Doc 2 Audit time – duration

Doc 3 FAQ EGE ESCO

AVVALIMENTO

QUESITO

Una PA ha indetto una procedura di gara per la selezione di una impresa capace di effettuare manutenzione su sistemi di spegnimento automatici antincendio a gas fluorurati.

Tra i vari soggetti che hanno presentato offerta, ve ne è uno che ha manifestato la volontà di avvalimento (ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006) del suddetto requisito (304), producendo regolare contratto di avvalimento stipulato con altra ditta in possesso di detta certificazione.

E' possibile ammettere il concorrente con l'avvalimento?

E' lecito accettare che un'impresa non iscritta FGAS 304 si avvalga di altra impresa iscritta FGAS 304? Detta certificazione, in altre parole, è "credibile" come fosse una SOA? E se si, con che limiti?

RISPOSTA MATTM

In merito alla sua richiesta di chiarimento si rappresenta quanto segue:

- l'art. 49 Codice degli appalti prevede la procedura di avvalimento in relazione ai requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi, oltre al possesso della corretta SOA;
- il comma 1 bis, introdotto nel 2014, esclude l'avvalimento in relazione all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali introducendo così un importante chiarimento in merito al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione ad una gara;
- di recente è intervenuta l'ANAC con un parere che esclude i requisiti strettamente soggettivi tra quelli che possono formare oggetto di avvalimento:

Parere di Precontenzioso n. 82 del 23/04/2014 - rif. PREC 242/13/S d.lgs 163/06 Articoli 39, 49 - Codici 39.1, 49.1, 49.1.1

I requisiti aventi una intrinseca natura soggettiva, (iscrizione all'albo) in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso, non possano formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l'iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l'iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l'iscrizione in albi professionali (cfr. AVCP determinazione n. 2 del 01.08.2013; AVCP parere di precontenzioso n. 13 del 14.02.2013)

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che, se il requisito della certificazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 è uno dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto, questo non possa formare oggetto di avvalimento ex art. 49 da parte di un'impresa partecipante.

Il parere ha valenza interpretativa in quanto espresso sulla base delle limitate informazioni contenute nella mail, non conoscendo i documenti di gara e in ogni caso su un argomento in cui le pronunce giurisprudenziali sono state in passato contraddittorie.

Date of submission	Member (and his/her NAB) asking question	Main theme / topic of the question
19.01.2016	Carla Sanz (ACCREDIA)	Energy Management Systems: audit duration calculation
SUBMITTED QUESTION XXXX		
<p>Some CABs requested clarifications regarding possible differences in interpretation between audit time and audit duration.</p> <p>What is the meaning of audit duration (Annex A, Table A.3 and A.4 of ISO 50003):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) It's equivalent to audit time and therefore includes all the activities (on-site audit, audit planning, document reviewing and audit reporting) b) It's only the on-site time at the organisation's location (see 3.16 e 3.17 ISO 17021: 2015) 		
ANSWER EA CC WG ENV		
<p>Analysis:</p> <p>The current ISO/IEC 17021-1 (2015) and the IAF MD5 (2015) versions clearly differentiate between audit time and audit duration and define the difference as follows:</p> <p>3.16 audit time</p> <p>time needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client organization's management system</p> <p>3.17 duration of management system certification audits</p> <p>part of audit time (3.16) spent conducting audit activities from the opening meeting to the closing meeting, inclusive</p> <p>ISO 50003 does not specify whether they follow this terminology, although this might be implied from the sentence "The audit time includes the on-site time at the organization's location, audit planning, document reviewing and audit reporting. The audit duration table provided in Annex A shall be used to determine audit duration." If ISO 50003 makes a distinction between audit time and audit duration, from this sentence it could be derived that audit duration indeed refers to the on-site audit time at the organisation's location as it clearly does not refer to any of the other audit stages as planning, document review or reporting.</p> <p>However, under B.4, ISO 50003 specifies "The total audit duration in the audit programme is the total sum of the audit time at each site and the central office." which would imply that the terms are used interchangeably.</p>		

As these are not consistent, it is recommended that EA make a statement that the terminology of ISO 50003 should be read in line with ISO/IEC 17021-1 and that the calculation method of annex A refers to the “part of audit time spent conducting audit activities from the opening meeting to the closing meeting, inclusive”.

FAQ ESCO

- 1) *Specificare il criterio espresso relativo alla copertura delle differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014.*

Ad esempio nel caso di ESCO che annoverano alcune migliaia di dipendenti e, soprattutto, hanno in essere qualche migliaio di contratti.

Occorre fare riferimento ai criteri specificati nel paragrafo Multisite dello Schema di Certificazione e Accreditamento ovvero facendo riferimento al documento IAF MD 1:2007 "Certification of Multiple Sites Based on Sampling" si dovranno definire e documentare i criteri per il campionamento multisite basandosi sulle critical location (uffici o impianti) relativamente alle attività obbligatorie della ESCO indicate ai punti 4.2 da a) a k) della Norma 11352:2014 al fine di garantire alla copertura delle differenti tipologie di attività della ESCO, come sopra descritto, con il sopralluogo presso il cliente durante le visite di certificazione/sorveglianza e rinnovo.

- 2) *La norma stabilisce che al fine di verificare le capacità della ESCo, le attività non comprese in un unico contratto a garanzia di risultato, ed escluse per accordo delle parti, devono essere verificate tramite altri contratti a garanzia di risultato. Se un'attività, ad esempio la manutenzione, venisse svolta nell'ambito di un contratto NON a garanzia di risultato, ma, ad esempio, di normali contratti di appalto per servizi, la ESCO è certificabile?*

Come da FAQ CTI:

La ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile.

Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto a garanzia di risultato (qui di seguito abbreviato in EPC) e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o momentaneamente contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell'ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente.

Quindi, fermo restando:

- che la norma chiarisce sia il requisito che le relative modalità di verifica;
- la necessità di permettere un adeguato periodo di messa a regime del mercato ESCo anche alla luce delle prossime scadenze

si ritiene possibile la certificazione di una ESCo in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e svolto nell'ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCO nell'ambito dell'attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l'oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.

Nel caso di attività svolte dal cliente, la ESCo deve aver provveduto ad individuare e regolamentare contrattualmente le procedure (per esempio di manutenzione) che il cliente dovrà realizzare così come le modalità di controllo delle medesime da parte della ESCo al fine di poter fornire le garanzie contrattuali comunque richieste;

Nel contratto non EPC inoltre la ESCo deve aver provveduto a definire procedure e proprie responsabilità nell'ambito dell'attività fornita così come dare evidenza di adeguata informazione e tutela al committente come descritto al paragrafo 4.1 della UNI CEI EN 15900.

In pratica, tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come "rilievi" e pertanto l'organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all'interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione di una successiva sorveglianza da parte dell'ODC secondo le tempistiche definite dallo schema di accreditamento e certificazione di cui all'art. 12 del DLgs 102/2014.

3) Durata audit

Essendo la Circolare impostata tenendo in considerazione un adeguato periodo per la messa a regime del mercato ESCO, si conferma che la fase di certificazione iniziale, in questo schema, ha una durata conforme a quanto richiesto da IAF MD 05 con riduzione del 30%.

I tempi di audit in sorveglianza e rinnovo vengono determinati esclusivamente sulla quantità dei contratti EPC di cui occorre verificarne il "ciclo di miglioramento", e sull'attuazione delle attività previste dal punto 4.2 a) al punto 4.2 k) della UNI 11352:2014.

In assenza di contratti EPC, i tempi di sorveglianza e rinnovo verranno determinati sulla quantità dei contratti non EPC purché tali identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell'ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente.

E' necessario quindi che la ESCo comunichi, preventivamente alla verifica di sorveglianza/rinnovo, l'aggiornamento del numero di contratti EPC che la ESCO, al fine di permettere all'OdC di determinare la corretta durata dell'audit.

4) *Come devono essere gestiti i trasferimenti di certificazione da OdC non accreditato ad OdC accreditato.*

Per la certificazione di prodotto/servizio (ISO 17065) non è applicabile quanto descritto nello IAF MD 2. Pertanto la richiesta di trasferimento di certificazione ESCo da OdC non accreditato è da considerarsi come una nuova certificazione.

FAQ EGE

- 1) *Sulla base della numerosità dei rilievi emersi nelle verifiche in accompagnamento svolte per l'estensione secondo lo schema di certificazione e accreditamento, si richiede agli OdC maggiore attenzione ai seguenti aspetti:*

- Devono essere previste griglie di correzione, sia per lo scritto che per l'orale. Per l'esame orale, la griglia è da intendersi come documento in cui dare evidenza delle eventuali risposte negative o insufficienti del candidato. Tale documento può essere utilizzato come oggettivazione dei risultati nel caso di ricorsi o reclami.
- Registrazione della validazione delle domande di esame (in conformità ai paragrafi 8.5 - 9.3.5 della ISO 17024:2012)
- Specificare nella presentazione dell'esame il processo di certificazione comprese ad esempio le modalità di correzione di eventuali errori, le modalità ripetizione dell'esame o di parte di esso, l'accesso alle correzioni (in conformità ai paragrafi 9.3 della ISO 17024:2012)

- 2) *Nel caso di un professionista intenzionato a certificarsi EGE che però non può documentare l'esperienza se non solo attraverso il proprio curriculum è possibile accettare come deroga che il candidato sottoscriva un'autodichiarazione ai sensi del dpr 445 nella quale descriva i motivi che rendono impossibili documentare l'esperienza pregressa?*

Tale dichiarazione dovrà essere valutata dall'OdC e, nel caso di accettazione, l'esame orale per tale candidato comprenderà anche domande relative all'esperienza pregressa in modo da verificarne la veridicità.

Non è possibile accettare solo "un'autodichiarazione ai sensi del dpr 445 nella quale descriva i motivi che rendono impossibili documentare l'esperienza pregressa"

In casi come questo, se non è possibile ottenere una lettera di referenze dal Datore di lavoro, dovrà essere presentata altra documentazione pertinente come contratti, lettere di incarico, progetti seguiti, lettere di referenza dei fornitori che hanno seguito i progetti,...